



COMUNE DI BIANZONE

Provincia di Sondrio

Prot. n.

COMUNE DI BIANZONE

PARTENZA

Prot. 3902 del 16-10-2014

Tit 10 Cat 1 Fas 0.

COMUNE DI BIANZONE/UFFICIO TECNICO



Bianzone, 15 ottobre 2014

Spett.le

PROVINCIA DI SONDRIO

Settore Pianificazione Territoriale, Energia e
Cave

Servizio Cave

Via XXV Aprile, 22

23100 SONDRIO

Oggetto: Procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) dell'aggiornamento del piano cave – settore inerti – della Provincia di Sondrio.
Seduta intermedia della conferenza di valutazione ambientale strategica (VAS).
Ulteriori osservazioni, suggerimenti e proposte al documento di scooping.

Il Comune di Bianzone, in persona del Sindaco sig. Alan Delle Coste,

visto l'avviso di convocazione della seduta intermedia della conferenza di VAS dell'aggiornamento del Piano Cave – Settore Inerti – della Provincia di Sondrio con l'invito a presentare osservazioni, suggerimento e proposte, datato 6/10/2014 a firma del Dirigente Italo Rizzi;
richiamate integralmente le osservazioni già presentate in occasione della prima conferenza di valutazione in data 14/7/2014;
formula le ulteriori seguenti

OSSERVAZIONI, SUGGERIMENTI E PROPOSTE

1. L'Ambito Estrattivo identificato come B8 – ATEg71 ubicato in Comune di Bianzone, località Ranée, ricade all'interno di un'area individuata dal PGT del Comune di Bianzone quale **area agricola di salvaguardia (E3)**. L'art. 55 delle norme di governo del territorio del PGT del Comune di Bianzone (delle quali si allega un estratto – doc. n. 1) riconosce le aree E3 quali **aree ad alta valenza paesistica e ambientale, per la tutela del suolo e gravate da vincoli di inedificabilità**; in tali aree non sono ammesse nuove edificazioni. L'art. 51 delle medesime norme di governo del territorio individua le norme generali per la tutela paesaggistico-ambientale delle aree agricole prevedendo, tra l'altro, divieto di qualsiasi modificazione delle caratteristiche geomorfologiche e dell'assetto del suolo - quali le

sistemazioni agrarie, i livellamenti, e qualsiasi trasformazione e/o attività - che preveda l'asportazione o lo spostamento di terreno vegetale e di quello degli strati sottostanti al di sotto della quota di ml. 0,80 dal piano campagna esistente (lettera g).

Anche gli strumenti di programmazione territoriale della Provincia e della Regione considerano l'area in cui ricade l'ambito estrattivo B8 – ATEg71 quale ambiente con qualità di pregio agricolo, paesaggistico e ambientale.

L'area in questione è, inoltre, soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. c), del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), stante la vicinanza del fiume Adda.

Si ribadisce, quindi, che la coltivazione dell'ambito estrattivo in località Ranée è in contrasto con quanto affermato nei principi contenuti nella proposta di revisione del Piano cave della Provincia di Sondrio in data 21 aprile 2008, che indica tra gli **obiettivi del sistema territoriale di montagna**:

- a) la tutela degli aspetti naturalistici e ambientali propri dell'ambiente montano;
- b) la tutela degli aspetti paesaggistici, culturali del territorio;
- c) la promozione di uno sviluppo rurale e produttivo rispettoso dell'ambiente;
- d) la valorizzazione dei caratteri del territorio a fini turistici senza pregiudicarne la qualità.

Lo stesso PTCP, menzionato nel documento di scooping, all'art. 33 delle norme di attuazione – Aree estrattive in attività e cave abbandonate, definisce tra gli indirizzi della pianificazione di coordinamento territoriale quelli:

- a) di contenimento del consumo di suolo attraverso la limitazione dell'apertura di nuovi poli estrattivi;
- b) la tutela delle acque, sia superficiali che sotterranee, da potenziali fenomeni di inquinamento;
- c) la tutela dei paesaggi agrari e naturali di particolare pregio e delle risorse naturalistiche;
- d) la tutela delle aree agricole di rilevanza paesistica.

Nella presentazione del documento programmatico effettuata dalla Provincia di Sondrio in occasione della prima conferenza di valutazione tenutasi il 14/7/2014, si afferma la necessità di pianificare l'uso della risorsa nel rispetto degli indirizzi espresse in altre pianificazioni territoriali e/o di settore, individuando ambiti, modi di coltivazione e di recupero, partendo dall'individuazione dei giacimenti, ma al contempo considerando, tra l'altro, la tutela del paesaggio e dell'ambiente e gli effetti che l'asportazione del materiale potrebbe determinare sulla modifica dell'assetto idrogeologico.

Nella citata presentazione sono stati considerati elementi che concorrono alla valutazione positiva di un ambito:

- l'ampliamento di ambiti esistenti, per il contenimento di consumo di suolo (riduzione di aree di servizio) e continuità d'impresa;
- le modalità di coltivazione e destinazione finale che comportano obiettivi miglioramenti sull'assetto idrogeologico;
- le caratteristiche specifiche, difficilmente surrogabile, della risorsa;
- la documentata disponibilità dei terreni da parte dell'operatore che ne ha fatto richiesta;
- la coerenza dell'attività estrattiva con altra pianificazione/ programmazione.

Sono, invece, considerati elementi che portano alla valutazione negativa di un ambito quelli che:

- compromettono l'integrità della Rete Natura 2000;
- costituiscono pericolo di inquinamento di pozzi e sorgenti;
- sono contrari agli strumenti di pianificazione territoriale e/o di settore;
- comportano una localizzazione accentrata a scapito di una distribuzione tendenzialmente uniforme sul territorio della provincia;

- interessano terreni con coltivazioni di pregio o boschi non trasformabili (Piani d'Indirizzo Forestale);
- comportano l'esecuzione di lavorazioni e/o recuperi che possono compromettere le peculiarità paesistico-ambientali;
- sono ubicati in prossimità di abitati e più in genere a punti cosiddetti sensibili a partire dalle infrastrutture viarie.

Per quanto riguarda l'ambito estrattivo B8 – ATEg71 non vi sono elementi di valutazione positiva; vi sono, invece, numerosi elementi che conducono ad una valutazione negativa, quali la compromissione dell'integrità della Rete Natura 2000 (nello stesso documento di scooping si individua quale criticità il fatto che l'ambito in questione rientri nella Rete Natura 2000); il contrasto con gli strumenti di pianificazione territoriale e/o di settore, per quanto sopra precisato; il coinvolgimento di terreni con coltivazioni di pregio; l'esecuzione di lavorazioni e/o recuperi che possono compromettere le peculiarità paesistico-ambientali; l'ubicazione in prossimità di abitati (a pochi metri vi sono abitazioni, attività commerciali e attività artigianali) e più in genere a punti cosiddetti sensibili a partire dalle infrastrutture viarie (S.S. 38 e linea ferroviaria a pochi metri di distanza).

2. Si pone nuovamente in evidenza, richiamando e appoggiando, sul punto, le osservazioni presentate dall'Ordine degli Ingegneri in occasione della prima conferenza di valutazione, la necessità e l'urgenza di procedere all'escavazione in alveo.

Il progressivo innalzarsi della quota degli alvei di fiumi e torrenti incide sulle problematiche di difesa del suolo, determinando situazioni di pericolo.

Si ribadisce che, in ambito provinciale, la quantità di sabbia e ghiaia necessarie al fabbisogno delle opere pubbliche e dell'edilizia privata potrebbe essere ampiamente garantita dalla rimozione del materiale litoide presente nell'alveo del fiume Adda, la cui pulizia risulterebbe al contempo funzionale alla messa in sicurezza del territorio e alla sua rinaturalizzazione.

La scelta di reperire materiale dagli alvei avrebbe ricadute positive anche sul sistema agricolo e paesaggistico, limitando il consumo di territorio e, in particolare, di appezzamenti di pregiato terreno agricolo di fondovalle, ai fini estrattivi.

Alcuni tratti del fiume Adda in prossimità della località Raneé sono stati individuati quali zone con presenza di sedimenti di particolare criticità in occasione di uno studio commissionato dall'Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio nel luglio del 2011; successivamente a tale data, nessun intervento di escavazione in alveo è stato eseguito e la situazione è quindi ulteriormente peggiorata.

In data 14/10/2014 è pervenuta al Comune di Bianzone, da parte della Comunità Montana in qualità di Ente attuatore procedente, la convocazione della conferenza di servizi per l'approvazione del progetto esecutivo relativo agli interventi di regimazione idraulica mediante escavazione di materiale inerte dal fiume Adda in località Palazzetta, in prossimità e poco più a valle della località Raneé (doc. n. 2).

Nella relazione del progettista, si prevede l'escavazione in quell'area di circa 10.000 mc di inerti che, accumulatisi lungo le sponde e tramite la creazione di isolotti nell'alveo, hanno provocato la deviazione delle acque innescando una costante erosione e riducendo in parte la sezione di deflusso delle acque.

Il progetto in questione, che dovrà essere approvato dalla conferenza di servizi, attesta la necessità di procedere all'attività di escavazione in alveo, che l'Ente Pubblico deve quindi anteporre, favorire e incentivare rispetto all'attività estrattiva in altre aree e, in particolare, nelle aree a destinazione agricola.

Anche di tali aspetti la Provincia dovrà tener conto nella presente procedura di VAS.

3. Nelle more della conferenza di VAS, sono intervenuti due importanti provvedimenti della Regione Lombardia in materia di attività estrattiva di cava, che devono necessariamente essere presi in considerazione.

Innanzitutto, con deliberazione in data 1 ottobre 2014 – n. X/478 pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 41 dell' 8/10/14, intitolata *Ordine del giorno concernente attività estrattive di cava: nuova normativa per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava*, il Consiglio Regionale della Lombardia ha impegnato il Presidente e la Giunta Regionale a prevedere entro la fine dell'anno un percorso partecipativo per definire i contenuti di un nuovo progetto di legge per la regolamentazione delle attività di escavazione in Lombardia, in sostituzione della L.R. n. 14 del 1998, evidentemente considerata non più adeguata a disciplinare il settore salvaguardando e contemperando gli interessi in gioco.

Le cave non ancora autorizzate, le previsioni di nuove cave e gli ampliamenti di quelle esistenti dovranno quindi essere valutate sulla base della nuova legge regionale che verrà emanata.

Con deliberazione sempre dell'1 ottobre 2014 – n. X/479, il Consiglio Regionale ha approvato la L.R. n. 27 del 2014 recante *Adempimenti derivanti dagli obblighi nei confronti dell'Unione Europea relativi alle attività estrattive di cava*, che sospende il rilascio di nuove autorizzazioni fino alla presa d'atto del rapporto ambientale elaborato nel processo di VAS. La finalità della legge è quella di superare la procedura di infrazione comunitaria aperta dalla Commissione Europea per tutti i piani cave che, come quello della Provincia di Sondrio, sono stati approvati senza essere stati preventivamente sottoposti alla procedura di VAS prevista dalla Direttiva 2001/42/CE.

Tutto ciò valutato e considerato

L'Amministrazione Comunale di Bianzone

ribadisce la richiesta che nel procedimento di aggiornamento del Piano Cave provinciale venga disposto lo **stralcio** dell'ambito estrattivo B8.ATEg71 ubicato in Comune di Bianzone – località Ranée, in modo da garantire la conservazione del piano di Bianzone nelle sue attuali condizioni di straordinaria bellezza ed integrità universalmente riconosciute dagli studiosi, dai turisti, dagli abitanti e dai tecnici che hanno redatto i Piani territoriali di Provincia e Regione, nonché da questo Comune nel proprio Piano di Governo del Territorio.

Si allega:

- 1) Estratto del PGT (cartografia e norme di governo del territorio);
- 2) Convocazione conferenza di servizi per l'approvazione del progetto relativo agli interventi di regimazione idraulica mediante escavazione di materiale inerte dal fiume Adda in località Palazzetta.

IL SINDACO
Delle Coste Alan



Per tutti gli interventi nelle zone agricole, di ampliamento o di nuova edificazione, è richiesta l'osservanza del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione) e successive modifiche.

Sia per gli ampliamenti che per la nuova edificazione di fabbricati adibiti a stalla, porcilaia, allevamento animali, a lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, è richiesta la messa in atto di sistemi di smaltimento dei liquami o l'installazione di impianti depuranti in conformità alle leggi vigenti in materia e alle prescrizioni che saranno imposte dalle autorità sanitarie competenti; inoltre è fatto obbligo di verificare lo stato naturale dei corsi d'acqua recettori degli effluenti degli impianti di trattamento dei reflui.

Nelle aree agricole sono ammesse le attività di filiera agro-alimentare ai sensi delle norme vigenti e la vendita di prodotti agricoli o di filiera.

Gli interventi di nuova costruzione, ampliamento o sostituzione edilizia (demolizione e ricostruzione) dovranno prevedere lungo il perimetro di proprietà, a filare, una alberatura di mitigazione ambientale e paesaggistica con essenze autoctone delle quali almeno il 30% a foglia persistente avente altezza minima di m. 2,00.

Ai fini delle distanze dagli allevamenti valgono quelle stabilite dal Regolamento Locale d'Igiene e s.m.i. e comunque non sono consentiti nuovi allevamenti a distanza inferiore di 100 ml. da edifici residenziali (esclusi quelli dell'azienda).

Art. 51 Norme generali per la tutela paesaggistico-ambientale delle aree agricole

Fatte salve e richiamate le Norme di tutela paesistica del Piano delle regole, in tutte le aree agricole e per gli edifici storici ivi compresi devono essere rispettate le seguenti norme generali:

- a) negli interventi di nuova edificazione, ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria, dovranno essere rispettati i parametri ed i moduli architettonici, inerenti alla struttura ed alla tipologia, caratterizzanti l'insediamento preesistente o, in mancanza di riferimenti, a quelle degli insediamenti storici tipici del paesaggio rurale locale; negli stessi interventi andranno impiegati materiali coerenti con la tradizione tipologica e costruttiva degli edifici agricoli antichi, con esclusione dell'uso di calcestruzzo;
- b) sono vietate, salvo accordi tra l'A.C. e i proprietari interessati, modifiche ai tracciati di sentieri e strade poderali esistenti, alle relative quote altimetriche, sezioni e caratteristiche materiche; il fondo stradale esistente, in terra battuta, ciottoli o pietra, tipico di tali percorsi, va conservato e sono ammessi interventi di manutenzione solo con materiali dello stesso tipo di quelli esistenti e di ripristino con materiali dello stesso tipo di quelli tipici della tradizione locale.
- c) è vietata la demolizione di murature storiche, in ciottoli o pietra a vista o intonacate, che costituiscono elementi tipici della tradizione costruttiva locale, normalmente poste a delimitazione di fondi agricoli, broli, cascine o a separazione di proprietà interne a caseggiati agricoli; tali murature vanno conservate e ripristinate con gli stessi materiali e tecniche di posa di quelle esistenti;
- d) l'assetto morfologico delle scarpate e delle ripe, del reticolo idrico (salvo per i semplici



colatori irrigui), deve essere comunque rispettato, anche dalle attività di coltivazione agraria;

- e) è fatto obbligo di provvedere alla messa a dimora di cortine alberate lungo il perimetro delle nuove costruzioni produttive agricole.
- f) sono vietati lo sbarramento di strade o sentieri da parte di soggetti privati;
- g) nelle aree agricole è vietata qualsiasi modificazione delle caratteristiche geomorfologiche e dell'assetto del suolo - quali le sistemazioni agrarie, i livellamenti, e qualsiasi trasformazione e/o attività - che preveda l'asportazione o lo spostamento di terreno vegetale e di quello degli strati sottostanti al di sotto della quota di ml. 0,80 dal piano campagna esistente (salvo i casi in cui sono necessarie opere di fondazione dei manufatti ed edifici); tali interventi sono ammessi, entro il suddetto limite, solo se volti al ripristino e alla riqualificazione paesistico-ambientale e, nel caso dei livellamenti, volti al miglioramento della produttività colturale e salvaguardia idrogeologica e forestale;
- h) nelle parti di territorio individuate come varchi e aree di naturalità fluviale si applicano gli art. 12 e 13 delle norme tecniche del PTCP.”;
- i) Nell'ambito E1/E2/E3, ai sensi dell'art. 12, comma 7, del D.Lgs 387/2003, a protezione del patrimonio rurale e paesistico, non sono ammessi campi fotovoltaici a terra;
- j) nelle parti di territorio individuate come terrazzamenti si applicano le limitazioni di cui all'art.67 delle presenti norme.

Art. 52 Edifici esistenti in area agricola non adibiti ad usi agricoli

52.1 Edifici puntualmente individuati – ER1

In cartografia di piano sono individuati gli edifici, in aree agricole non più adibiti agli usi agricoli ovvero che necessitano di una loro riqualificazione anche mediante cambio di destinazione d'uso.

Per tali edifici sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

Rappresentazione grafica	DESTINAZIONE D'USO CONSENTITA
○	Residenza ed esercizi di vicinato nei limiti di mq. 150 di SV

52.2 Edifici diffusi – ER2

Per gli edifici esistenti in area agricola E2, aventi destinazioni d'uso, alla data di adozione del PGT, diversa dagli usi agricoli o dimessi dall'attività agricola, con titolo abilitativi diretto sono ammessi gli interventi di cui alla lett. a), b), c) e d) dell'art. 27, comma 1, della L.R. n. 12/2005 con le seguenti prescrizioni:

- a) Sono prevalenti le norme di cui ai Titoli 4 e 5 rispetto gli interventi da eseguirsi quale regime imprescindibile dei vincoli territoriali.



Nell'ambito E2 sono inoltre consentiti :

- la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica e di difesa del suolo, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, purché alberati adeguatamente lungo i lati del perimetro, relativi a: acquedotti, cabine elettriche, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, cabine di decompressione per il gas;
- la realizzazione, previo convenzionamento con l'A.C., di modesti posti di ristoro (chioschi) al servizio dei percorsi e spazi di sosta, raccordi viari di servizio ciclo-pedonale, di accesso ai nuclei o centri abitati esistenti;
- la realizzazione preferibilmente all'interno degli edifici esistenti di punti vendita di prodotti della filiera agro-alimentare;

Nell'ambito E2 sono sempre ammessi interventi volti al miglioramento dell'assetto generale del verde, per il quale vanno individuate idonee soluzioni e prescritte le conseguenti attuazioni nel contesto di ogni intervento di trasformazione consentito.



Art. 55 Area agricola di salvaguardia – E3

Le aree E3 - Area agricola di salvaguardia - vengono riconosciute come aree ad alta valenza paesistica, ambientale, per la tutela del suolo e gravate da vincoli di inedificabilità.

In tali aree non sono ammesse nuove edificazioni.

Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui alla lett. a), b), c) e d) dell'art. 27, comma 1, della L.R. n. 12/2005.

Art. 56 Indirizzi per i percorsi agro-silvo-pastorali

Le strade agro-silvo-pastorali sono infrastrutture finalizzate ad un utilizzo prevalente di tipo agro-silvo-pastorale, e non sono soggette alle norme del codice della strada.

Esse collegano aziende e fondi agro-silvo-pastorali alla rete delle strade comunali, vicinali e consorziali.


Le piste forestali sono infrastrutture temporanee, a funzionalità limitata, realizzate solo per l'esecuzione di specifici lavori forestali, bonifiche fito-sanitarie, sistemazioni idraulico-agrario-forestali e opere di difesa del suolo.

Queste piste hanno un utilizzo limitato nel tempo in funzione degli interventi da realizzarsi nell'area servita dalla pista, per cui il tracciato dovrà in ogni caso essere ripristinato al termine dei lavori.

Art. 57 Area agricola speciale – attività per l'industria estrattiva – ATEg72

L'area per attività estrattiva è considerata zona agricola speciale ove è prevista un'escavazione di sostanze minerali.

Nel perimetro individuato valgono e sono prevalenti le previsioni del Piano Cave provinciale vigente e s.m.i.



Comparti di intervento speciali - art.49.6



Piani attuativi

AREE AGRICOLE



E1 - area agricola produttiva



E2 - area agricola di valenza paesistica ambientale



E3 - area agricola di salvaguardia



Edifici non agricoli in zona agricola - Edifici puntualmente individuati - ER1 art.52.1

categoria



Edifici categoria d'intervento - "conservazione"




Edifici categoria d'intervento - "ristrutturazione"

SERVIZI PUBBLICI



S - aree per servizi

AREE E ATTREZZATURE PER LA MOBILITA'



viabilità



viabilità di progetto



ferrovia



Percorsi ciclo-pedonali




Viabilità agro-silvo-pastorale

AMBITI NON SOGGETTI A TRASFORMAZIONE




Acque



ATEg71 - ambito estrattivo



Terrazzamenti





Comunità Montana
Valtellina di Tirano

DOC. 2
COMUNE DI BIANZONE

ARRIVO

Prot. 3883 del 15-10-2014

Tit 10 Cat 1 Fas 0.

COMUNE DI BIANZONE / UFFICIO TECNICO



OGGETTO: Programma per l'anno 2012 degli interventi di regimazione idraulica mediante escavazione di materiale inerte dai corsi d'acqua di competenza regionale – D.G.R. IX/3400 del 09/05/2012 – decreto R.L. n.12145 del 14/12/2012.
INT. 1) Fiume Adda in comune di Teglio confluenza torrente Bondone
INT. 2) Fiume Adda in comune di Teglio confluenza torrente Belviso
INT. 3) Fiume Adda in comune di Bianzone località Palazzetta
Convocazione conferenza di servizi per approvazione progetto.

Spett.le
Comune di Teglio
protocollo.teglio@cert.provincia.so.it

Spett.le
Comune di Bianzone
protocollo.bianzone@cert.provincia.so.it

Spett.le
Regione Lombardia
Sede Territoriale di Sondrio
sondrioregione@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
Provincia di Sondrio
Via XXV Aprile - 23100 Sondrio
protocollo@cert.provincia.so.it

E p.c. Egr. Geom.
Natale Pini
natale.pini@geopec.it

Con riferimento agli interventi in oggetto, la scrivente Comunità Montana, in qualità di Ente attuatore procedente, indice conferenza dei servizi sul progetto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di acquisire ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni invitate a partecipare.

La conferenza è convocata per il giorno

24 ottobre 2014 alle ore 10,00
presso la sede della Comunità Montana Valtellina di Tirano.



Comunità Montana
Valtellina di Tirano

Ogni Amministrazione convocata dovrà partecipare alla conferenza dei servizi attraverso un unico rappresentante legittimato (anche attraverso delega) dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

E' altresì invitato ad intervenire alla riunione, in qualità di progettista, il Geom. Natale Pini per l'illustrazione del progetto ed al fine di fornire le delucidazioni in ordine ad eventuali richieste di chiarimenti, modifiche ed integrazioni riguardanti il progetto elaborato e formulate dai partecipanti alla conferenza.

Gli elaborati di progetto e le analisi su campione di terre rocce di scavo eseguite ai sensi del d.lgs. 152/2006 sono allegati alla presente PEC.

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Firmato digitalmente Ing. Piero Patroni

*Allegati : progetto a firma del Geom. Pini Natale
analisi su campione di terre rocce di scavo*